ILCASO.it

Numero registro generale 15814/2025
Numero sezionale 638/2026
Numero di raccolta generale 14206/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DI COMPETENZA AD ISTANZA DI PARTE

Composta da

RAFFAELE G.A. FRASCA - Presidente -
GABRIELE POSITANO - Consigliere -
ANTONELLA PELLECCHIA - Consigliere -
PAOLO PORRECA - Consigliere -
RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.-

R.G. n. 15814/2025

Cron. _____

CC – 17/02/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 15814/2025 R.G. proposto da

RUBICON SPV S.R.L. E, PER ESSA, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'Avv.

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'Avv.

– resistente –

nonché contro

BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.

– intimata –

avverso l'ordinanza n. 1780/2025 del TRIBUNALE DI MILANO, pubblicata il 24 giugno 2025;

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 15814/2025
Numero sezionale 638/2026
Numero di raccolta generale 14206/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. STEFANO PEPE, che ha chiesto cassare senza rinvio la sentenza nella parte in cui pronuncia sulla causa di opposizione agli atti esecutivi e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano sulla causa di opposizione all'esecuzione;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

FATTI DI CAUSA

1. La Rubicon SPV s.r.l., quale cessionaria dei crediti della Detto factor S.p.A., promosse innanzi il Tribunale di Milano procedura di espropriazione presso terzi in danno della Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud (di seguito, in breve: l'ASL): con atto *ex* art. 543 cod. proc. civ. notificato il 20 ottobre 2023, sottopose a pignoramento i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del suo tesoriere, evocato quale terzo pignorato, la banca Intesa SanPaolo S.p.A..

2. Con comparsa depositata nel fascicolo della procedura esecutiva il 1° marzo 2024, l'ASL spiegò opposizione sulla base di plurimi motivi.

Dedusse, in particolare: l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Torre Annunziata, asseritamente competente in ragione della sede dell'ente pubblico esecutato; l'inammissibilità e improcedibilità della procedura per mancato perfezionamento del pignoramento, per avere reso il terzo pignorato dichiarazione negativa di quantità la quale attestava la mancanza di disponibilità di somme libere e pignorabili; l'illegittimità del procedimento esecutivo, per inosservanza del termine per l'adempimento spontaneo stabilito dall'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30.

3. L'opponente formulò istanza di sospensione dell'esecuzione, la quale, all'esito della fase sommaria della controversia, venne disattesa dal giudice dell'esecuzione.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 15814/2025
Numero sezionale 638/2026
Numero di raccolta generale 14206/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

4. Introdotto dall'ASL il giudizio di merito nei termini accordati con la ordinanza conclusiva della prima fase, costituito il procedente, depositate le memorie integrative *ex* art. 171-*ter* cod. proc. civ., con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sull'opposizione in favore del Tribunale di Torre Annunziata, fissando termine per la riassunzione della controversia e compensando le spese di lite.

5. Avverso detta ordinanza propone regolamento di competenza la Rubicon SPV s.r.l., per il tramite della sua procuratrice speciale, Cerved Credit Management S.p.A., sulla base di due motivi.

Resiste, con memoria ex art. 47 cod. proc. civ., l'ASL.

Non svolge difese nel giudizio di regolamento la Banca Intesa SanPaolo S.p.A..

6. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe.

7. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, parte istante denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 617 cod. proc. civ. «*in relazione alla omessa qualificazione giuridica dell'opposizione intentata dalla ASL Napoli 3 Sud, nonché in relazione alla (seppur implicitamente) dichiarata ammissibilità e tempestività dell'opposizione promossa dalla ASL Napoli 3 Sud in riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale*».

Assume che il motivo inerente l'incompetenza territoriale integrava opposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta: invoca quindi la cassazione senza rinvio della declaratoria di incompetenza *in parte qua* poiché l'azione non poteva essere proposta.

2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 26-*bis,* secondo comma, e 27 cod. proc. civ. c.p.c., contesta la dichiarazione di incompetenza relativa all'opposizione all'esecuzione.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 15814/2025
Numero sezionale 638/2026
Numero di raccolta generale 14206/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

Ad avviso dell'istante, erroneo è il richiamo operato dal giudice di merito all'art. 26-*bis* cod. proc. civ., regolante la competenza per il processo esecutivo, configurando l'opposizione *ex* art. 615 cod. proc. civ. una causa di cognizione, disciplinata, quanto alla competenza *ratione loci*, dall'art. 27 cod. proc. civ. e, pertanto, in forza di quest'ultimo devoluta al Tribunale di Milano.

3. Il regolamento è fondato, sotto ambedue i profili.

3.1. Onde dar conto della testé enunciata conclusione, appare doverosa una puntualizzazione preliminare.

La sentenza in questa sede gravata reca una declinatoria di competenza riferita all'intera controversia oppositiva, in ordine alla quale il giudice emittente ha mancato di operare (quand'anche in via mediata o indiretta) la qualificazione giuridica dell'azione intentata, cioè a dire la riconduzione dei motivi addotti a suffragio della stessa sotto l'egida dell'uno o dell'altro dei due possibili rimedi oppositivi (all'esecuzione *ex* art. 615 cod. proc. civ., agli atti esecutivi *ex* art. 617 cod. proc. civ.) esperibili dal debitore esecutato.

Ad avviso di questa Corte, invece, l'individuazione della contestata competenza esige, di necessità, la sussunzione *sub specie iuris* dei motivi di opposizione prospettati nell'originario atto di ingresso della lite, attività praticabile dal giudice di legittimità (anche) per effetto della puntuale riproduzione nel ricorso per regolamento del contenuto di tale atto (comunque allegato alla produzione di parte impugnante) e, in ogni caso, sulla base degli atti del fascicolo di merito acquisito dalla Cancelleria.

Muovendo a siffatto inquadramento, è agevole riscontrare come le plurime contestazioni sollevate dall'ASL con la dispiegata opposizione siano di natura eterogenea, suscettibili di diversa classificazione *in iure.*

Ed invero, nel ricorso in opposizione da cui scaturisce la lite:

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

ILCASO.it

Numero registro generale 15814/2025
Numero sezionale 638/2026
Numero di raccolta generale 14206/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

-) il motivo concernente l'inosservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 concreta una rimostranza sul diritto di procedere in via forzata, ovvero una fattispecie di opposizione all'esecuzione *ex* art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. (così, *ex multis,* Cass. 26/03/2009, n. 7360; Cass. 23/02/2010, n. 4357; Cass. 21/03/2011, n. 6346; Cass. 26/11/2021, n. 36856);

-) gli altri due motivi (quelli relativi all'improcedibilità della esecuzione per mancato perfezionamento del pignoramento ed alla incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione adito), siccome prospettanti vizi formali asseritamente inficianti il pignoramento o la procedura espropriativa, configurano, invece, fattispecie di opposizione agli atti esecutivi *ex* art. 617, secondo comma, cod. proc. civ..

3.2. Per quanto concerne l'incompetenza territoriale, ritiene questa Corte opportuna una ulteriore precisazione, anche in risposta alle osservazioni formulate nella memoria di parte resistente.

La competenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata è, per espresso disposto dell'art. 28 cod. proc. civ., inderogabile per accordo delle parti: quindi, a mente dell'art. 38, terzo comma, cod. proc. civ., rilevabile anche di ufficio dal giudice.

3.2.1. La questione della competenza *ratione loci* del giudice adito per l'esecuzione forzata, oltre che per rilievo *motu proprio* dello stesso, può essere introdotta nel procedimento per effetto di un'allegazione della parte esecutata, concretante, in sostanza, sollecitazione all'esercizio del potere officioso del giudice, veicolata attraverso le (semplificate) forme di interlocuzione tra le parti ed il giudice previste per il processo esecutivo dall'art. 486 del codice di rito, ovvero oralmente all'udienza o con atto difensivo depositato nel fascicolo.

In questa ipotesi, l'iniziativa dell'esecutato è finalizzata alla emissione di un provvedimento (nella forma tipica dell'ordinanza) del giudice dell'esecuzione declinatorio di competenza sul procedimento,

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 15814/2025
Numero sezionale 638/2026
Numero di raccolta generale 14206/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

privo di conseguenze esiziali su quest'ultimo e senza caducazione degli effetti del pignoramento (anche e soprattutto di apposizione del vincolo nei confronti del terzo, nelle espropriazioni *ex* artt. 543 e ss. cod. proc. civ.), destinati a permanere del tutto integri nell'ipotesi in cui la procedura venga dalla parte interessata tempestivamente riassunta, applicandosi la *translatio iudicii* anche alle procedure esecutive.

Il provvedimento che il giudice dell'esecuzione adotti su un'istanza del genere (o su rilievo officioso), con cui cioè dichiari o declini la propria competenza sulla procedura esecutiva, è suscettibile dell'unico rimedio della opposizione agli atti esecutivi, preclusa ed inammissibile l'esperibilità del regolamento di competenza, né ad istanza di parte (da ultimo, Cass. 22/05/2023, n. 14091; Cass. 01/02/2022, n. 3040), né di ufficio (Cass. 11/02/2022, n. 4506; Cass. 07/11/2024, n. 28712).

3.2.2. Altra e diversa situazione si verifica se la parte esecutata, non limitandosi alla mera sollecitazione del potere officioso del giudice, deduca l'erroneo radicamento ratione loci della procedura esecutiva quale eccezione posta a fondamento di una opposizione esecutiva, avanzando altresì richiesta di sospensione della esecuzione.

In tale evenienza – verificatasi nel caso in scrutinio – l'iniziativa dell'esecutato è diretta a conseguire, per l'operare del meccanismo contemplato dall'art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., la estinzione della esecuzione, con inefficacia *ex tunc* dell'atto di pignoramento, oppure, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva, cioè a dire un risultato ben più favorevole della statuizione che individui il giudice cui devolvere la trattazione della procedura esecutiva.

La prospettazione dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice dell'esecuzione nell'àmbito di una opposizione esecutiva, con la formulazione delle richieste ora rappresentate, postula allora, quale implicito ma inequivoco presupposto, la deduzione di un vizio formale

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

ILCASO.it

inficiante l'atto di pignoramento e la procedura esecutiva: e tanto ne giustifica la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi.

4. La operata sussunzione *sub specie iuris* dei dedotti motivi di opposizione è dirimente per la decisione sul presente regolamento.

4.1. In ordine all'opposizione agli atti esecutivi (e limitatamente ai motivi ad essa riconducibili) la impugnata declinatoria di competenza va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché l'azione non poteva essere proposta.

Al riguardo, giova rammentare che, per consolidato indirizzo di nomofilachia, il potere della Corte di cassazione di dichiarare *ex officio* che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. civ., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, nell'ipotesi in cui la corretta qualificazione giuridica della domanda evidenzi la tardività dell'azione proposta, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito si concreterebbe in un'inutile procrastinazione dello svolgimento dell'attività processuale, essendo destinata ad una successiva pronuncia d'inammissibilità (*ex plurimis,* Cass. 08/05/2020, n. 8660; Cass. 19/02/2014, n. 3865; Cass. 05/12/2013, n. 27305; Cass. 23/11/2011, n. 24743).

D'altro canto, è del pari indiscusso, nella giurisprudenza di questa Corte, che la tardività della opposizione agli atti esecutivi - qualora la questione non sia stata decisa dal giudice di merito e non sia dunque coperta da giudicato interno esplicito - può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, versandosi in un'ipotesi di termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. (così Cass. 11/05/2023, n. 12948; Cass., Sez. U, 25/03/2021, n. 8501).

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 15814/2025
Numero sezionale 638/2026
Numero di raccolta generale 14206/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

Tanto premesso, nella specie, a fronte di un atto di pignoramento notificato il 20 ottobre 2023, la reazione dell'esecutato si è concretata con la comparsa in opposizione depositata il 1° marzo 2024, quando era oramai ampiamente elasso il termine di venti giorni fissato dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ.: sicché l'opposizione in tal senso qualificata doveva essere dichiarata inammissibile e, per conseguenza, non avendovi provveduto il Tribunale di Milano, va disposta la cassazione senza rinvio della adottata declinatoria di incompetenza.

4.2. La pronuncia di questa Corte sulla competenza si impone invece in ordine alla opposizione all'esecuzione ed esclusivamente per il motivo riconducibile ad essa.

A fondamento della rimessione della lite per competenza territoriale al Tribunale di Torre Annunziata, la gravata ordinanza ha ravvisato l'applicabilità alla vicenda dell'art. 26-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ., evidentemente anche (se non soprattutto) in relazione al processo esecutivo cui l'opposizione si riferisce: con conseguente radicamento della causa presso il giudice della sede legale del debitore esecutato, ubicata in Torre del Greco.

La descritta motivazione della sentenza impugnata è inficiata da un errore di prospettiva.

Si spiega, in breve.

La resa dichiarazione di incompetenza, per il suo evidente tenore testuale, concerne la controversia (di merito e di cognizione) di opposizione all'esecuzione: al contrario, l'art. 26-*bis* cod. proc. civ., assunto a norma di riferimento dal giudice milanese, detta i criteri di radicamento *ratione loci* della procedura di espropriazione di crediti presso terzi, in seno alla quale (ed a mo' di parentesi cognitiva) è stata proposta l'opposizione in discorso.

Quest'ultima, per contro, integrando un'ordinaria causa di cognizione (benché funzionalmente collegata al processo esecutivo cui

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

Numero registro generale 15814/2025
Numero sezionale 638/2026
Numero di raccolta generale 14206/2026
Data pubblicazione 14/05/2026

si riferisce), riceve espressa e specifica disciplina circa la competenza per territorio nel disposto dell'art. 27 cod. proc. civ., il quale àncora la distribuzione in senso orizzontale delle controversie di opposizione all'esecuzione al «*giudice del luogo dell'esecuzione*», locuzione da intendere, in caso di procedimento esecutivo già iniziato, come il giudice del luogo in cui si svolge l'esecuzione.

In altre parole, intrapresa un'esecuzione, l'opposizione alla stessa proposta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. può essere ripartita tra diversi uffici giudiziari secondo i criteri verticali di competenza dettati dell'art. 17 cod. proc. civ., ma resta affidata *ratione loci* (ed in maniera inderogabile: così Cass. 16/05/2019, n. 13111) all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione innanzi al quale si è tenuta la fase sommaria del giudizio, salva l'ipotesi speciale, contemplata dall'art. 618-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ., delle opposizioni esecutive in materia di lavoro e previdenza (su cui v. Cass. 03/08/2016, n. 16222).

La competenza sul processo esecutivo presso terzi cui si riferisce l'opposizione rimane, invece, regolata da altre disposizioni: e, sul punto, basti qui richiamare le argomentazioni illustrate da Cass. 26/11/2024, n. 30434, alle quali si fa integrale ed adesivo rinvio, anche ai sensi dell'art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ..

L'errore di prospettiva del qui impugnato provvedimento sta, così, nella regolazione della competenza sulla causa di cognizione (ovvero l'opposizione), in base alla diversa disciplina della competenza dettata per il processo esecutivo cui l'opposizione stessa accede: e tanto, per di più, allorché era precluso ormai il rilievo dell'incompetenza del giudice del processo esecutivo.

L'applicazione dell'illustrata *regula iuris* conduce, nella vicenda in disamina, alla affermazione della competenza del Tribunale di Milano a decidere sulla causa di opposizione all'esecuzione.

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e

ILCASO.it

5. In conclusione: va disposta, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha deciso sulla causa di opposizione agli atti esecutivi; va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Milano sulla causa di opposizione all'esecuzione, assegnando termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento per la riassunzione.

6. La regolamentazione delle spese del giudizio per regolamento segue la soccombenza, con liquidazione dei compensi professionali operata secondo tariffa professionale, sulla base dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, avendo il regolamento di competenza ad oggetto solo una questione (quella di competenza) e non già l'intera controversia (cfr., *ex aliis,* Cass. 17/06/2025, n. 16219; Cass. 14/01/2020, n. 504).

P. Q. M.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui pronuncia sulla causa di opposizione agli atti esecutivi.

Dichiara la competenza del Tribunale di Milano sulla causa di opposizione all'esecuzione, nei sensi di cui in motivazione.

Assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito del presente provvedimento.

Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 2.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 17 febbraio 2026.

Il Presidente

Raffaele Gaetano Antonio Frasca

Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40f84a6b07fda59e